

“Split payment” e sanzioni – Risposta Agenzia delle Entrate n.604/E/2020

16 Febbraio 2021

Chiarimenti sul regime sanzionatorio connesso all'applicazione dello *split payment* in capo all'impresa esecutrice di prestazioni nei confronti della P.A., che è responsabile della corretta applicazione dell'IVA a prescindere dalle indicazioni fornite dal committente pubblico.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.604/E del 18 dicembre 2020** in merito all'applicabilità del meccanismo dello “*split payment*”, disciplinato dall'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 ed operante fino al 30 giugno 2023[1].

Come noto, i fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate a tale regime devono comunque emettere fattura con indicazione dell'imponibile e dell'imposta e con l'annotazione “*scissione dei pagamenti*”, ovvero “*split payment ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972*”. La P.A. provvede al versamento dell'IVA all'Erario, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015)[2].

In particolare, nella Risposta n.604/E/2020 l'Agenzia delle Entrate si concentra sul profilo delle sanzioni connesse all'applicabilità dello “*split payment*”, e chiarisce che **in linea generale, l'impresa fornitrice, soggetto passivo ai fini IVA, è responsabile della corretta applicazione dell'IVA**, ancorché il versamento all'Erario sia eseguito in concreto dalla P.A. committente.

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria precisa che:

- **è solo il fornitore il soggetto obbligato a dettagliare la prestazione eseguita con la corretta applicazione dell'IVA in fattura, a prescindere dalle eventuali indicazioni circa l'aliquota IVA suggerite dalla P.A. committente;**

- nell'ipotesi di **errata applicazione dell'IVA a cura del fornitore**, se nella fattura sono indicate un'aliquota [3] ed un'imposta inferiore a quella dovuta, **questi risponde**[4]:

1. della **sanzione per la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni imponibili ad IVA**[5];

2. della **sanzione per omesso versamento dell'IVA**[6], in tutto in parte, ancorché l'errato versamento sia, di fatto, eseguito in “*split payment*” dalla P.A..

Invece, sempre **in caso di errata applicazione dell'IVA** (aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria), la Risposta n.604/E/2020 chiarisce che **il fornitore non risponde della sanzione per la dichiarazione IVA infedele**[7].

In tal caso, infatti, **nel rigo VE38 della dichiarazione IVA** (Modello IVA 2020), è **necessario indicare solo l'importo imponibile**[8] (che concorre al volume d'affari del fornitore) delle **cessioni e/o prestazioni** che **rientrano** nell'ambito di applicazione dello “*split payment*”, senza indicare anche la relativa IVA;

- diversamente, **nell'ipotesi in cui l'appaltatore abbia correttamente applicato l'IVA in fattura, è la P.A. che non effettua il versamento**, totale o parziale, dell'IVA in “*split payment*”, **ad essere assoggettata alla sanzione per omesso versamento dell'imposta** (sempre ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/1997).

Resta confermata, a favore delle imprese coinvolte, la **disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria**[9], nonché la possibilità di ottenere i **rimborsi** mediante **conto fiscale**[10].

In ogni caso, l'ANCE sta continuando l'azione di contrasto all'operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.

[1] Cfr. ANCE “Proroga dello *split payment* – La decisione del Consiglio dell'Unione Europea” - ID n.41170 del 28 luglio 2020.

[2] Cfr. anche il D.M. 27 giugno 2017 ed il D.M. 13 luglio 2017 – ANCE *“Split Payment – Modifiche alle P.A. coinvolte - D.M. 13 luglio 2017”*- ID n.29377 del 19 luglio 2017.

[3] Nel caso di specie, era stato stipulato un contratto di appalto con un'Università per interventi di ristrutturazione edilizia, in relazione ai quali l'istante aveva espresso all'Agenzia delle Entrate i propri dubbi sull'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, ovvero ridotta al 10%.

[4] Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.604/E/2020 conferma che, *"fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura"* (Cfr. anche la C.M.19 n.6/E/2015).

[5] Ai sensi dell'art.6, co.1, del D.Lgs. 471/1997.

[6] Ai sensi dell'art.13, co.1 e 3, del D.Lgs. 471/1997.

[7] Ai sensi dell'art.5, co. 4, del D.Lgs. 471/1997.

[8] Infatti, in tale rigo va indicato *"le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter e per le quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art.17-ter"* (cfr. anche le Istruzioni al Modello IVA).

[9] Cfr. l'art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015.

[10] Cfr. art.1, co.4-bis e 4-ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 – cd. *“Manovra correttiva 2017”*).